

**COMUNE DI BORGO SAN LORENZO**  
**(Provincia di Firenze)**

<b>CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN MODO COORDINATO DI FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE TRA I COMUNI DI BORGO SAN LORENZO MARRADI E PALAZZUOLO SUL SENIO.</b>
--

**REPERTORIO SERVIZIO DIREZIONE N. 10**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilanove (2009), questo giorno ventitre del mese di dicembre nella sede del Comune di Borgo San Lorenzo, con il presente atto cui intervengono:

- Il Comune di Borgo San Lorenzo, nella persona del Sindaco pro-tempore Bettarini Giovanni, nato a Firenze il 27.08.1969, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 14.12.2009
  
- Il Comune di Marradi, nella persona del Sindaco pro-tempore Bassetti Paolo, nato a Marradi il 10.03.1950, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 17.12.2009;
  
- Il Comune di Palazzuolo sul Senio, nella persona del Sindaco pro-tempore Menghetti Cristian, nato a Faenza il 25.06.1978, a autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.12.2009;

**PREMESSO**

- che l'art. 30 "Convenzioni" del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267, primo comma, prevede che "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni" e, quarto comma, che "le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai

quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo ...”;

- che l'art. 33 “Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni” del D.Lgs. n. 267/2000 cit., tra l'altro, prevede che:

“ [...] Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse [...] Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie [...] Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi [...] Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni [...]. A tale fine [...] le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1. favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione [...];

- che l'art. 1, comma 2, della legge 07 marzo 1986, n.65 stabilisce che “[...] I Comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.”;

- che l'art. 4 della predetta L.65/86 stabilisce che i Comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l'altro, che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato;

- che l'art 4 "Gestione associata" della Legge regionale Toscana 03 aprile 2006, n. 12 stabilisce che:
  - "1. Più comuni possono provvedere alla gestione associata delle strutture di polizia municipale nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.
  - 2. I comuni interessati definiscono: a) i contenuti essenziali delle attività da svolgere in forma associata; b) le modalità di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 3, da parte del sindaco di ciascun comune e i rapporti con il responsabile della struttura in forma associata; c) l'organo che esercita l'indirizzo, il coordinamento e la vigilanza sull'espletamento delle attività nell'intero territorio interessato; d) i criteri della gestione amministrativa e finanziaria della struttura associata e le modalità di ripartizione delle entrate e delle spese.
  - 3. L'atto associativo, nel caso in cui istituisca l'ufficio comune di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [...] può definire il regolamento unitario della struttura ovvero affidare l'adozione del regolamento all'ente responsabile della gestione associata, in conformità al medesimo atto associativo ed agli indirizzi dell'organismo associativo [...]"
  
- che l'art. 5 "Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza" della L. n. 65/86 cit., dispone che il personale che svolge servizio di polizia municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, e il servizio di polizia stradale;
  
- che l'art. 2 "Strutture e funzioni di polizia locale" della L.R.T. n. 12/2006, cit., dispone che:
  - " 1. Gli addetti alle strutture di polizia locale istituite ai sensi dell'articolo 1 provvedono allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite dalle disposizioni vigenti, tra le quali in particolare:
    - a) vigilare sull'osservanza delle leggi, regolamenti, ordinanze e altri provvedimenti amministrativi dello Stato, della Regione e degli enti locali, nell'ambito delle competenze dell'ente locale;
    - b) vigilare sulla integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
    - c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità o disastri, nonché in caso di privato infortunio e collaborare ai servizi e alle

operazioni di protezione civile di competenza dell'ente di appartenenza;

- d) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti.

2. Gli operatori delle strutture di polizia locale, comprese quelle gestite in forma associata, svolgono altresì le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni di pubblica sicurezza, nonché i compiti di polizia stradale, nei casi e con le modalità previste dalla legge dello Stato [...] “;

- che le amministrazioni firmatarie della presente convenzione dichiarano di voler svolgere in forma associata il servizio di polizia locale al fine di rispettare i principi organizzativi del servizio di polizia municipale previsti dall'art. 3 della L.R.T. n. 12/2006 cit. e di tendere, per quanto consentito dalle risorse disponibili, agli standard previsti dall'art. 14 della medesima legge regionale;

- che le amministrazioni firmatarie intendono finalizzare i contributi ex L.R.T. n. 38/2001 per gli anni di validità della presente convenzione all'adeguamento delle strutture di polizia municipale alle caratteristiche organizzative di cui all'articolo 14, comma 2, della L.R.T. n. 12/2006 cit.;

- che gli enti aderenti, dichiarando il proprio interesse a migliorare attraverso la gestione associata la realizzazione dei servizi di PM, organizzano lo svolgimento della gestione associata medesima garantendo il più ampio decentramento nei singoli territori comunali;

### **VISTE**

- la L.R. 16 agosto 2001, n. 40 contenente “Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative dei Comuni” ed i relativi provvedimenti attuativi;

- la deliberazione della G.R.T., n. 345 del 04.05.2009 con cui si effettua una ricognizione dei livelli ottimali per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, individuando, agli allegati A e B, il livello ottimale “Mugello”, costituito dai comuni di Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, San Piero a Sieve, Scarperia, Vaglia, Vicchio;

- la convenzione stipulata in data 31 maggio 2005 fra i comuni di Borgo San Lorenzo e Palazzuolo Sul Senio per la gestione associata di polizia.

## **PRESO ATTO**

- della nota n. 7353/04 del 10 settembre 2004, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Firenze, in risposta ad uno specifico quesito formulato dalla Regione Toscana, nella quale viene espresso un orientamento interpretativo secondo il quale l'ambito territoriale di svolgimento del servizio associato di polizia municipale ex art.30 del D.Lgs. 267/2000, per il quale vigono:

- la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria per il Comandante e per gli Addetti al Coordinamento e Controllo (Commissari, Ispettori e Sovrintendenti);
- la qualifica di Agente di Polizia Giudiziaria per gli Agenti di polizia municipale;

è costituito dall'insieme del territorio dei Comuni associati.

## **TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – OGGETTO**

1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267, della L. 7.03.1986 n. 65, della Legge Regionale toscana 16.08.2001 n. 40 e s.m.i. e della Legge Regionale toscana 3.04.2006 n. 12 ed ha per oggetto la costituzione di un ufficio comune per lo svolgimento di tutti i servizi, le funzioni e le attività in materia di polizia municipale previsti dalle disposizioni di legge statale e regionale, e dai regolamenti comunali.

### **Art. 2 – FINALITA'**

1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione di funzioni e servizi di Polizia Municipale attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l'uniformità di comportamenti, procedure e metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento.
2. La gestione associata è finalizzata altresì a garantire un migliore presidio del territorio, alla prevenzione e ai controlli in materia di polizia amministrativa

locale di competenza della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nel territorio dei Comuni associati.

3. Per le finalità di cui alla presente convenzione viene individuato il Comune di Borgo San Lorenzo quale ente responsabile della gestione associata, presso il quale è costituito l'ufficio comune.
4. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
  - a) attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b) puntuale rispetto dei termini di svolgimento delle attività amministrative;
  - c) uniforme interpretazione e applicazione delle norme comuni;
  - d) standardizzazione della modulistica e delle procedure, per quanto consentito dalle norme applicabili;
  - e) applicazione costante, ove possibile, delle innovazioni tecnologiche che consentono di semplificare i procedimenti, dare speditezza ai rapporti con l'utenza, assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento, per migliorare l'attività di programmazione e di controllo.
5. L'ufficio comune effettua periodicamente la verifica degli adempimenti di competenza che non risultano strettamente inerenti l'attività istituzionale della polizia municipale, e può proporre al Comitato dei Sindaci eventuali interventi di modifica delle procedure.

### **Art. 3 – FUNZIONI, SERVIZI E ATTIVITA' OGGETTO DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

1. Le funzioni, i servizi e le attività oggetto della gestione associata di cui all'articolo 1 della presente convenzione sono di seguito riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - a) polizia stradale nel territorio di competenza dei Comuni aderenti, compresi gli accertamenti delle violazioni, i provvedimenti sanzionatori ed il contenzioso conseguente che saranno gestiti mediante le medesime procedure e lo stesso software applicativo in tutti i comuni stipulanti la presente convenzione;
  - b) polizia edilizia, polizia ambientale, polizia commerciale, polizia tributaria;
  - c) l'uniformazione e lo scambio di banche dati delle polizie municipali dei Comuni partecipanti;

- d) la gestione unica di procedure amministrative di competenza della polizia municipale;
  - e) la predisposizione del regolamento per lo svolgimento delle funzioni, dei servizi e delle attività associate, ad integrazione della presente convenzione ai sensi dall'art. 12 della L.R.T. n. 12/2006, salvo quanto previsto al comma 4 del presente articolo.
  - f) la formazione del personale delle polizie municipali dei comuni partecipanti, in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa regionale;
  - g) la costituzione di una struttura operativa centralizzata per facilitare le operazioni di servizio.
2. Le funzioni di cui al comma 1 verranno svolte secondo le modalità organizzative disposte dal responsabile della gestione associata privilegiando il mantenimento degli agenti sul territorio del comune di appartenenza. Resta inteso che sarà a discrezione del responsabile dell'Ufficio comune, anche sulla base del programma di cui all'articolo 8, impiegare il personale di P.M. sul territorio dei comuni associati.
3. I costi del personale saranno di norma oggetto di compensazione in ragione dei servizi effettuati salvo i casi di attività ricorrenti e programmate, quali sagre e simili, che saranno oggetto di corresponsione economica tra le amministrazioni interessate. In particolare, in considerazione dell'esercizio in forma associata mediante ufficio comune, le funzioni, i servizi e le attività di polizia stradale e di polizia amministrativa locale, compresi gli accertamenti effettuati e i provvedimenti adottati dagli operatori in servizio presso l'ufficio comune medesimo, sono imputati al singolo Comune nel cui territorio sono svolti, compresa la rilevazione delle violazioni, a prescindere dall'ente di appartenenza dell'operatore; conseguentemente, le funzioni amministrative di cui all'articolo 18 della legge n. 689 del 1981 sono svolte dal Comune nel cui territorio è rilevata la violazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo sono approvati, in un testo avente il medesimo contenuto, dai singoli Comuni partecipanti e sono efficaci per lo svolgimento della gestione associata a decorrere dall'efficacia dell'ultima deliberazione di approvazione. Fino all'approvazione dei suddetti regolamenti l'ufficio comune è organizzato secondo le disposizioni della presente convenzione e del regolamento di polizia municipale del Comune di Borgo San Lorenzo, in quanto applicabile.

#### **Art. 4 – DURATA DEL VINCOLO ASSOCIATIVO.**

##### **ADESIONE DI ALTRI COMUNI.**

1. La validità della presente convenzione decorre dalla data della stipula e cessa alla data del 31/12/2014, salvo rinnovo espresso.
2. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole del Comitato dei Sindaci e previa deliberazione dei singoli Consigli comunali dei Comuni interessati, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione associata. A tal fine saranno chiamati a partecipare alle spese di gestione secondo i criteri di riparto stabiliti nei successivi articoli.
3. L'adesione di altri comuni è subordinata all'accettazione delle norme della presente convenzione e del regolamento vigente.

#### **ART. 5 - RECESSO**

1. I Comuni associati possono recedere dalla presente Convenzione solamente a decorrere dal quarto anno e comunque con un preavviso di almeno sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.
2. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'esercizio finanziario successivo alla comunicazione.
3. In caso di cessazione della gestione associata, il Comitato dei Sindaci definisce la destinazione dei beni acquisiti nell'ambito della gestione medesima.
4. Il personale coinvolto nella gestione associata è reintegrato nelle funzioni all'interno del Corpo o Servizio dell'ente di appartenenza.

#### **Art. 6 – AMBITO TERRITORIALE**

1. L'ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione.
2. Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale toscana n. 12/2006 gli appartenenti alla Polizia Municipale dipendenti dalle amministrazioni aderenti rivestono le qualifiche di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986 (polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, e il servizio di polizia stradale) e di cui all'art. 2 comma 2 della legge regionale toscana n. 12/2006 cit. e possono portare l'arma in dotazione su tutto il

territorio dei Comuni interessati allo svolgimento delle funzioni associate di polizia locale.

### **Art. 7 – COMITATO DEI SINDACI**

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituito il “Comitato dei Sindaci”, composto dai Sindaci dei Comuni partecipanti o loro delegati.
2. Al Comitato sono attribuite le seguenti funzioni:
  - a) individuazione del responsabile della gestione associata che sarà nominato, secondo le procedure dell’ente responsabile della gestione associata, responsabile dell’ufficio comune;
  - b) determinazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi comuni da perseguire, in particolare la definizione delle modalità di presenza operativa sul territorio dei singoli Comuni associati;
  - c) approvazione del programma annuale di attività;
  - d) esame ed approvazione del piano economico di spesa nonché del relativo prospetto di ripartizione delle spese;
  - e) esame del consuntivo predisposto dal responsabile dell’ufficio comune, attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione medesima;
  - f) espressione del parere sulla richiesta di ammissione alla gestione associata da parte di ulteriori Comuni;
  - g) risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell’applicazione della presente convenzione;
  - h) approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto in forma associata, predisposta dal responsabile dell’ufficio comune e da comunicare ai singoli Sindaci.
3. Il Comitato è convocato e presieduto dal Sindaco del Comune ente responsabile della gestione associata e si riunisce almeno due volta l’anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Assume le sue determinazioni all’unanimità.
4. Alle riunioni del Comitato partecipa il responsabile dell’ufficio comune, con funzioni tecnico-consultive, che ne redige il verbale. Alle riunioni può essere invitato altro personale dipendente la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere.

5. Resta inteso che per tutte le ulteriori attività, rientranti nella ordinaria e quotidiana gestione dei servizi, ogni sindaco o assessore delegato impartirà le direttive del caso, vigilerà sull'espletamento del servizio e adotterà i provvedimenti previsti da leggi e regolamenti confrontandosi direttamente con il responsabile del servizio di P.M. del suo comune, da lui nominato.

#### **Art. 8 – PROGRAMMA ANNUALE**

1. Il programma annuale delle attività individuate dal Comitato dei Sindaci, e comunque, delle attività da gestire con risorse comuni o con carattere di interterritorialità, viene predisposto dal responsabile dell'ufficio comune tenendo conto delle esigenze relativamente alle attività ordinarie programmabili dell'ambito territoriale.
2. Il Programma annuale viene aggiornato e all'occasione modificato nel corso dell'anno secondo le esigenze e le disponibilità di risorse.
3. Nei casi di impossibilità allo svolgimento di tutte le attività richieste, sarà data priorità a quelle attività con carattere di urgenza o improrogabilità.

#### **Art. 9 – ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA**

1. Il responsabile della gestione associata è nominato dal Sindaco del comune responsabile della gestione associata, secondo le procedure di cui all'articolo 7.
2. La gestione delle funzioni e dei servizi associati è affidata al responsabile dell'ufficio comune, che attua i programmi annuali attenendosi alle determinazioni del Comitato dei Sindaci e che risponde ad esso dell'impiego tecnico-operativo del personale.
3. L'ufficio comune utilizza la struttura logistica e amministrativa del Comando di Polizia Municipale del Comune di Borgo San Lorenzo, ente responsabile della gestione associata.
4. Al responsabile della gestione associata compete, tra l'altro:
  - a) l'adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei servizi associati;
  - b) la verifica ed il controllo delle attività gestite in forma associata;
  - c) la predisposizione della modulistica uniforme;

- d) la gestione e direzione del personale in distacco nello svolgimento dei servizi in forma associata;
- e) le proposte di semplificazione ed innovazione tecnologica da applicare omogeneamente dalle polizie municipali dei Comuni partecipanti;
- f) la definizione di programmi e argomenti per le attività formative necessarie per la professionalizzazione del personale delle polizie municipali, in conformità con la vigente normativa regionale;
- g) la predisposizione del piano annuale di attività e della relazione annuale sulla gestione associata;
- h) la nomina dei responsabili di tutte le strutture ed unità operative con la determinazione dei conseguenti rapporti gerarchici del personale nell'ambito del servizio associato.

### **Art. 10 – PERSONALE**

1. Il personale di polizia municipale impiegato in servizio su tutto il territorio interessato dalla presente convenzione è sottoposto di volta in volta all'autorità del Sindaco del Comune nel territorio nel quale si trova ad operare.
2. Il personale impiegato nei servizi di polizia municipale mantiene il rapporto organico con l'ente di appartenenza, è funzionalmente distaccato presso l'ufficio comune e dipende dal responsabile dell'ufficio comune da cui riceve disposizioni ed indirizzi di servizio ed a cui risponde per eventuali inadempienze.
3. L'organico del Servizio Associato è costituito in fase di prima applicazione della presente convenzione dagli addetti a tempo indeterminato e determinato sottoindicati:

#### **- Comune di Borgo San Lorenzo:**

- n. 1 dirigente o funzionario del servizio di Polizia Municipale -  
Responsabile del Servizio Associato
- n. 2 unità cat. D1 - Ispettore di Polizia Municipale
- n. 10 unità cat. C - Agente di Polizia Municipale

#### **- Comune di Marradi:**

- n. 3 unità cat. C - Agente di Polizia Municipale

#### **- Comune di Palazzuolo sul Senio:**

- n. 1 unità cat. C - Agente di Polizia Municipale

n. 1 unità cat. C - Agente di Polizia Municipale a tempo determinato nel periodo giugno / dicembre

4. I Comuni assicurano l'organico minimo sopra riportato e si impegnano a mantenerlo tale per tutta la durata della convenzione.
5. Nel caso in cui uno dei posti di cui sopra rimanga vacante, il comune interessato si impegna a procedere all'immediata sostituzione anche con personale provvisorio.
6. Resta inteso che ogni Comune può aumentare il proprio organico mediante assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato, ovvero provvedere alla riqualificazione e relativa copertura dei posti in dotazione organica.
7. Le amministrazioni comunali partecipanti alla presente convenzione si impegnano, attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, a coordinare, con l'obiettivo della piena uniformità, i rispettivi contratti integrativi decentrati degli enti nelle parti riguardanti la polizia municipale, prevedendo idonee forme di incentivazione per il personale impiegato nel servizio associato.

#### **Art. 11 – RISORSE FINANZIARIE**

1. I comuni firmatari istituiranno nel proprio bilancio le apposite voci per la gestione finanziaria e contabile delle entrate ed uscite derivanti dalla presente convenzione.
2. Ogni amministrazione partecipa per quota parte:
  - agli oneri per l'acquisto delle attrezzature e delle dotazioni accessorie che si renderanno necessarie all'erogazione dei servizi;
  - agli oneri gestionali inerenti il coordinamento del servizio associato.
3. I costi aggiuntivi rispetto alla cat. D3 oltre PO al massimo consentito che vengono sostenuti dal Comune di Borgo San Lorenzo per assicurare la direzione della gestione associata attraverso la presenza di un dirigente vengono ripartiti tra gli enti partecipanti alla gestione associata in ragione del numero degli operatori stabilito secondo lo schema dell'art. 10 per l'intera durata della convenzione.
4. Tali oneri saranno coperti sia con l'utilizzo dei contributi previsti dalla vigente legislazione regionale in materia, sia con fondi comunali.

5. Gli oneri saranno ripartiti tra gli enti della gestione associata secondo il criterio del numero degli operatori stabilito in base allo schema dell'art. 10 per l'intera durata della convenzione.
6. Nel caso in cui gli oneri finanziari della gestione siano superiori ai contributi conseguiti, in sede di rendiconto l'ente capofila ripartirà la spesa tra gli enti associati come da precedente comma 5, richiedendo agli altri enti il relativo versamento.

#### **Art. 12 – ENTRATE**

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie verranno introitati dal comune nel cui territorio la violazione è stata accertata.
2. I contributi per la gestione associata provenienti dalla Regione o dallo Stato, saranno introitati dal Comune di Borgo San Lorenzo, quale Ente responsabile della gestione associata, e destinati agli utilizzi stabiliti come da decisioni del Comitato dei Sindaci. Pertanto se destinati a coprire spese comuni della gestione associata o ad acquisti di materiali o attrezzature essi saranno realizzati in modo centralizzato dal Comune di Borgo San Lorenzo.

#### **Art. 13 – PROPRIETA' DEI BENI**

1. La proprietà dei beni acquistati mediante i contributi regionali o statali riferiti alla gestione associata sarà decisa in sede di Comitato dei Sindaci.
2. In caso di scioglimento, scadenza o recesso dalla presente convenzione sulla proprietà dei beni non ancora attribuiti deciderà il Comitato dei Sindaci. In caso di mancato accordo si procederà alla vendita dei beni e al riparto del relativo ricavato fra i comuni aderenti in base al criterio del numero degli operatori stabilito in base allo schema dell'articolo 10 della presente convenzione.

#### **Art. 14 – NORME TRANSITORIE**

1. Fino all'adozione del Regolamento del Servizio associato di Polizia Municipale, il personale impegnato nell'espletamento del servizio associato sarà soggetto alle norme previste nel Regolamento del Corpo di Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo.

#### **Art. 15 – COMUNICAZIONE**

1. Copia della presente convenzione sarà inviata al Sig. Prefetto di Firenze, al Sig. Questore di Firenze, al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze per quanto di rispettiva competenza. Agli stessi organi dello Stato saranno tempestivamente comunicati i nominativi del responsabile e degli operatori di polizia municipale assegnati all'ufficio comune. Il responsabile dell'ufficio comune curerà i rapporti con gli uffici dello Stato competenti per quanto necessario all'ordinato svolgimento delle funzioni statali.

Per il Comune di Borgo San Lorenzo \_\_\_\_\_

Per il Comune di Palazzuolo sul Senio \_\_\_\_\_

Per il Comune di Marradi \_\_\_\_\_